

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO
FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
PER GLI ANNI 2015-2023**

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di Dicembre a Napoli, con la presente scrittura privata

tra

la REGIONE CAMPANIA, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con sede a Napoli, Via S. Lucia, codice fiscale 80011990639, nella persona della dott.ssa Maria Sofia Di Grado, nella sua qualità di Direttore Generale per la Mobilità, giusta delega conferita con Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali n. 8 del 3 ottobre 2016 di seguito denominata "REGIONE"

e

la Società "TRENITALIA S.p.A." – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, iscritta al R.E.A. al n. 883047, rappresentata dall'ing. Orazio Iacono, nella sua qualità di Direttore della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, di seguito denominata "TRENITALIA" (di seguito, congiuntamente, anche le "Parti" o singolarmente "Parte")

premesse che

- 1) TRENITALIA è la Società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l'azienda "Trasporto" da "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni" con contratto di compravendita in data 28 novembre 2000;
- 2) a far data dall'anno 2001 la REGIONE è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, già in concessione a FS S.p.A;
- 3) dalla suddetta data i servizi erogati da TRENITALIA sono stati regolamentati da specifici contratti di servizio;
- 4) il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
 - Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente "*Conferimento alle regioni*

e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59";

- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina transitoria fino al 3 dicembre 2019, data entro la quale non sono previsti vincoli in ordine all'affidamento diretto. Lo stesso Regolamento prevede l'obbligo per l'Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l'importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità;
- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, che all'art. 61 prevede "*Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*";
- articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente sostituito dall'art. 1 comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che istituisce il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
- articolo 16-bis comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente sostituito dall'art. 1 comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ce prevede l'obbligo per le aziende di trasmissione dei dati all'Osservatorio Nazionale per il TPL;
- D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i. attuativo del suddetto art. 16-bis della L. 135/2012 che definisce i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal citato art. 16-bis della L. 135/2012;
- Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario";

- Legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002, che detta la “Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania”;
 - Legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (art. 1 cc. 89 e ss) e ss.mm.ii. (Legge Finanziaria Regionale 2013);
 - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 giugno 2015 n. 49 che contiene le “Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”;
- 5) la Regione e Trenitalia, in data 14 settembre 2009 hanno sottoscritto il Contratto di Servizio per l’affidamento del trasporto pubblico ferroviario regionale nella Regione Campania per gli anni 2009 - 2014 e rinnovabile di altri 6 anni;
 - 6) con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 23 Dicembre 2014 si è stabilito di assicurare la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro sino al 31 dicembre 2015 e comunque non oltre l’affidamento mediante le procedure di gara, nonché di farsi luogo alla temporanea prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale espletati dalla società Trenitalia ed alla conseguente proroga del rapporto di servizio agli stessi patti e condizioni;
 - 7) con delibera n. 571 del 24 novembre 2015, la Regione ha revocato in autotutela gli atti deliberativi di indirizzo, propedeutici all’avvio delle procedure di evidenza pubblica, per l’affidamento dei servizi minimi di trasporto ferroviario regionale;
 - 8) con delibera n. 35 del 02 febbraio 2016 come modificata dalla delibera n. 408 del 27 luglio 2016, la Regione ha, tra l’altro, così deliberato:
 - “ 1. di confermare la volontà di assegnare il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
 2. di dover garantire, in ogni caso, la continuità dei servizi non interrompibili di Trasporto Pubblico Locale su ferro nel periodo necessario per l’aggiudicazione - all’esito della relativa procedura di evidenza pubblica - e per il subentro dell’aggiudicatario, procedendo, fermo restando quanto deliberato nel successivo punto 4, alla sottoscrizione del rinnovo del contratto, stipulato in data 14 settembre 2009, per 6 anni, per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2020, senza soluzione di continuità rispetto al Contratto 2009-2014, con applicazione, sussistendone le condizioni nonché in ragione degli investimenti previsti dal Contratto medesimo, dell’ulteriore periodo di durata contrattuale previsto dall’art. 4 comma 4

del Regolamento Europeo 1370/2007, nel rispetto degli atti di programmazione, della normativa in materia e nei limiti di capienza delle risorse finanziarie e di bilancio regionali;

3. di demandare agli Uffici della Direzione Generale per la Mobilità, con il supporto dell’Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile, l’adozione degli atti consequenziali;

4. di incaricare gli Uffici della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e della Direzione Generale per la Mobilità di porre in essere, verificatane la praticabilità legale, tutte le attività necessarie alla definizione dei fattori di criticità incorsi tra la Regione e Trenitalia, compresi quelli sfociati in controversie pendenti, come descritti nelle premesse, in via prodromica, o coeva rispetto alla sottoscrizione del nuovo contratto di cui al punto 2 del presente deliberato;

5. di incaricare gli Uffici della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e della Direzione Generale per la Mobilità di relazionare alla Giunta, per il tramite dell’Assessore di riferimento, con cadenza trimestrale, in ordine alle vicende amministrative consequenziali”;

9) con Delibera di Giunta regionale n. 408 del 27 luglio 2016 è stato approvato lo schema di “*Intesa per la sottoscrizione del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale tra Trenitalia e Regione Campania*”;

10) in data 27 ottobre 2016 è stata sottoscritta la menzionata Intesa, con la quale, tra l’altro, nelle more del subentro dell’affidatario delle gare per l’assegnazione dei servizi, la Regione e la società Trenitalia si sono impegnati a sottoscrivere il rinnovo del contratto per l’espletamento dei servizi di trasporto ferroviario sulla rete statale ricadente in ambito regionale per 6 anni, per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2020, senza soluzione di continuità rispetto al Contratto 2009-2014 sottoscritto in data 14 settembre 2009, con applicazione, sussistendone le condizioni nonché in ragione degli investimenti previsti dallo stipulando contratto, dell’ulteriore periodo di durata contrattuale previsto dall’art. 4 comma 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

11)omissis.....

12) la Regione intende comunque affidare i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario con procedura di gara ad evidenza pubblica. Nelle more del completamento della predetta procedura e dell’affidamento del servizio all’eventuale diverso aggiudicatario, la Regione – al fine di garantire la continuità del trasporto pubblico – ha inteso avvalersi della facoltà di cui al predetto art. 4 del Contratto di Servizio, sussistendone i presupposti e, pertanto, rinnovare il rapporto contrattuale con Trenitalia per ulteriori sei anni con applicazione, sussistendone le condizioni nonché in ragione

degli investimenti previsti dallo stipulando contratto, dell'ulteriore periodo di durata contrattuale previsto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento (CE) n. 1370/07;

- 13) obiettivo primario della Regione, condiviso da Trenitalia, è quello di valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale, al fine di incrementare in modo consistente il numero di viaggiatori che ogni giorno usano il treno;
- 14) anche alla luce di quanto esposto al punto precedente, si ravvisa la necessità di garantire un ulteriore miglioramento della qualità del servizio ed una più adeguata tutela del cittadino – utente;
- 15) le Parti, per l'anno 2015, intendono continuare a regolamentare i reciproci rapporti sulla base dello schema a Catalogo di cui al Contratto di Servizio, mentre a partire dal 1° gennaio 2016 intendono adottare un nuovo sistema di calcolo del corrispettivo contrattuale. In particolare, al fine di aderire pienamente ai principi di cui al Regolamento CE 1370/07 in materia di corrispettivi contrattuali nonché di consentire una effettiva condivisione di tutti gli elementi connessi all'espletamento del servizio – ivi inclusi i costi, i ricavi, gli investimenti, le tasse (come da Delibera 49/2015 dell'Agenzia di Regolazione dei Trasporti ART), il programma di esercizio, i volumi di produzione, gli aumenti tariffari, etc. – Trenitalia ha elaborato un Piano Economico Finanziario (per brevità nel prosieguo "PEF") di cui all'allegato 6 al presente Contratto, in cui è stato stimato anno per anno a partire dal 1° gennaio 2015 – con riferimento all'intero periodo di piano – l'ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali;
- 16) nell'elaborazione del PEF sono stati utilizzati, come base, i dati di costo e ricavo risultanti del consuntivo 2015 del Conto Economico Regionale (per brevità nel prosieguo "CER"), che rappresenta il documento dalle stesse congiuntamente individuato quale miglior strumento per certificare di anno in anno – attingendo ai valori di consuntivo di ciascun esercizio – i costi effettivamente sostenuti per l'espletamento del servizio ed i ricavi registrati, oggetto di rendicontazione dei dati di consuntivo in accordo con i principi contabili e di controllo della Società. Il CER, rilasciato di norma entro il mese di aprile di ciascun anno, riporta l'ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi saldi totali secondo lo stesso schema utilizzato nel PEF e sarà quindi confrontato con quest'ultimo, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, per registrare eventuali scostamenti tra quanto stimato per quello specifico anno (nel PEF) e quanto consuntivato (nel CER);
- 17) il contratto di servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione e Trenitalia;
- 18) le Parti riconoscono l'importanza di perfezionare ulteriormente nel presente atto il miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell'utenza;
- 19) le Parti pertanto, all'esito di un tavolo tecnico congiunto con Regione, Trenitalia ed Acam (Agenzia Campana per la mobilità sostenibile), con il presente atto (denominato anche solo "Atto" o "Contratto") intendono stabilire i patti e le condizioni del rinnovo contrattuale;

- 20) con DGR del 27 luglio 2016 n. 408, la Regione ha autorizzato la sottoscrizione del presente atto di proroga contrattuale;
- 21) con DGR n. 93/16, è stato approvato lo schema di accordo Quadro tra la Regione, in qualità di richiedente, e RFI S.p.A. in qualità di gestore dell'infrastruttura, successivamente sottoscritto dalle Parti e ad oggi vigente;
- 22) con DGR nn. 351/14, 183/15, 223/15, 277/15, la Regione ha regolamentato l'esercizio delle funzioni ispettive sui servizi di Trasporto Pubblico Locale.
- 23) Il presente Atto è munito del parere dell'avvocatura Regionale con protocollo n. 833641 del 22/12/2016.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

(Premesse ed Allegati)

Le premesse e gli allegati sono acclusi al presente Atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Gli allegati nn. 6 e 7 al presente Contratto possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti che avrà valore di integrazione e/o modifica del Contratto medesimo, mentre i rimanenti allegati vengono aggiornati previa condivisione nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione di cui all'articolo 18.

Art. 2

(Struttura dell'Atto)

Il presente Atto è strutturato in distinte sezioni, articolate come segue:

Art. 1 (Premesse ed Allegati)

Art. 2 (Struttura dell'Atto)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3 (Oggetto)

Art. 4 (Durata)

Art. 5 (Disciplina delle prestazioni)

Art. 6 ...omissis.....

Art. 7 (Canone di accesso all'infrastruttura)

Art. 8 ...omissis.....

Art. 9 (Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del contratto e minimo garantito)

Art. 10 (Flessibilità del programma di esercizio)

Art. 11 (Interruzione dei servizi)

Art. 12 (Valorizzazione commerciale)

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 13 (Politica tariffaria)

Art. 14 (Politica della qualità del servizio)

Art. 15 ...omissis.....

SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO

Art. 16 (Monitoraggio della qualità dei servizi)

Art. 17 ...omissis.....

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

Art. 19 (Clausola fiscale)

Art. 20 (Risoluzione)

Art. 21 (Controversie tra le Parti)

Art. 22 (Cessione dei crediti e cessione del Contratto)

Art. 23 (Trasparenza del prezzi)

Art. 24 (Codici etici)

Art. 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Art. 26 (Tutela dei dati personali)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3

(Oggetto)

1. Con il presente Atto la Regione rinnova a Trenitalia, che accetta, il contratto per l'organizzazione e la gestione del trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale, nonché l'effettuazione di alcuni servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti negli Allegati del presente Contratto e secondo gli standard di qualità ivi fissati.
2. Il rinnovo di ulteriori sei anni, così come previsto all'art. 4, comma 2 del Contratto di Servizio del 2009, con applicazione dell'ulteriore periodo contrattuale (di tre anni) di cui all'art. 4, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, è giustificato in ragione dei reali benefici rinvenienti dagli investimenti da parte di Trenitalia, così come programmati ed individuati nel PEF.
3. Per l'anno 2015 il presente Atto ha carattere ricognitivo, in quanto regolato in continuità con quanto previsto dal Contratto di Servizio 2009 – 2014 del 14 settembre 2009.

Art. 4
(Durata)

Il rinnovo ha durata di 6 anni, per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2020, a cui si aggiunge l'ulteriore periodo di 3 anni, per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023, in ragione degli investimenti di entità significativa previsti dal Contratto, ai sensi di quanto previsto al punto 4.4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Art. 5
(Disciplina delle prestazioni)

1. Trenitalia esercisce il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale di cui all'Allegato n. 1A e 1B, assicurando i servizi connessi al trasporto di cui all'Allegato n. 1C, nel rispetto degli standard qualitativi di cui al presente Atto, all'Allegato n. 2.
2. Il programma di esercizio di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione:
 - codice identificativo del treno;
 - stazioni di partenza e di arrivo del treno, tratta di competenza e treni*km;
 - orari di partenza e di arrivo;
 - tempi di percorrenza;
 - giorni di esercizio annuo e periodicità;
 - composizioni dei treni e tipo di materiale;
 - posti a sedere offerti;
 - categoria del treno;
 - fermate previste.
3. Il programma di esercizio può essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti e/o su richiesta della Regione in fase di consolidamento dell'orario complessivo ed in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione.
4. Trenitalia si obbliga ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio.
5. E' facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL gomma e Trenitalia.
6. Il programma di esercizio viene attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce, che la Regione ha prenotato nell'ambito dell'Accordo Quadro che la stessa ha

sottoscritto con il Gestore dell'Infrastruttura. Il programma di esercizio viene trasmesso alla Regione almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore per l'approvazione.

7. Trenitalia effettua il servizio con modalità automobilistica nei seguenti casi:

- servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio di cui all'Allegato n. 1B;
- servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 11;
- servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore definiti come «servizi sostitutivi» dei servizi ferroviari.

Relativamente alla prima categoria dei servizi automobilistici di cui al presente comma, essi vanno concordati con la Regione. In ogni caso, la Regione si riserva di affidarli ad aziende diverse da Trenitalia, esercenti servizi di trasporto pubblico su gomma; resta a cura della Regione la formalizzazione a Trenitalia di tale subentro almeno tre mesi prima e, comunque, al fine di non arrecare particolare turbativa all'utenza interessata, in corrispondenza con il cambio orario di giugno o di dicembre dell'esercizio in vigore.

8. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio curando e garantendo:

- la manutenzione ordinaria, straordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
- le condizioni di sicurezza;
- la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto dall'Allegato n. 2.

9. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.

10. La Regione ha facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza delle norme stabilite nel presente contratto, come previsto nell'Allegato 2.

11. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, Trenitalia deve assicurare un'adeguata informazione alla Regione ed una efficace pubblicità all'utenza.

Art. 6

..... **omissis**.....

Art. 7

(Canone di accesso all'infrastruttura)

1. Il prezzo del canone di accesso all'infrastruttura e quello per l'energia elettrica per trazione sono riconosciuti a Trenitalia, nella misura effettivamente corrisposta al Gestore dell'Infrastruttura per i treni oggetto del presente Contratto, al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore dell'Infrastruttura a Trenitalia, in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 112/2015.
2. Ugualmente, ogni eventuale eccedenza/riduzione di costo dell'energia elettrica per trazione più canone di accesso all'infrastruttura, quando derivante da sopravvenute disposizioni normative o regolamentari delle Autorità competenti, a parità di servizio, è compensata da/verso la Regione.
3. Nella contabilizzazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario, viene garantita la distinzione dei valori di pedaggio da quelli di energia elettrica per trazione.

Art. 8

..... **omissis**.....

Art. 9

(Sopravvenuta incapacienza dei fondi stanziati a copertura del contratto e minimo garantito)

1. Qualora l'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture a Trenitalia superasse la seconda rata trimestrale dall'ultimo pagamento effettuato e i ritardi fossero dovuti alla insufficienza dei fondi a copertura dei servizi, su richiesta di Trenitalia, la Regione dovrà formalizzare entro 60 giorni, l'impegno ad onorare gli obblighi contrattuali assunti, specificando le idonee fonti di finanziamento in base alle quali assicurerà la copertura.
2. Qualora la Regione non provvedesse a formalizzare l'impegno di cui al comma precedente entro i termini fissati, Trenitalia procederà, anche in corso d'orario e previa comunicazione alla Regione, ad una riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi.
3. In ragione dell'entità del non soluto, qualora la Regione non procedesse entro i termini fissati a formalizzare l'impegno di cui al precedente comma 1, Trenitalia potrà procedere, anche in corso d'orario e previa comunicazione alla Regione anche ad una rimodulazione del piano investimenti di cui al successivo Art. 15 e all'Allegato 7.
4. Gli interventi di cui ai precedenti commi, dovranno essere finalizzati a mantenere l'originario equilibrio economico del Contratto di Servizio e dovranno compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non potrà essere erogata a Trenitalia.
5. Indipendentemente dal mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui ai commi precedenti, qualora l'insufficienza dei fondi non consentisse alla Regione di corrispondere a

Trenitalia, nei termini previsti al precedente Art. 8, almeno l'importo annuale dell'80% del valore del corrispettivo, le Parti condividono la necessità di rivedere il piano degli investimenti di cui al successivo Art. 15 e di cui all'Allegato 7, secondo i criteri illustrati nell'Allegato 4.

6. In ogni caso Trenitalia ha facoltà, valutata la gravità dell'inadempimento di cui ai precedenti commi, di procedere alla risoluzione del Contratto di Servizio, fermo restando l'obbligo di garantire la continuità del servizio fino al subentro di altra società di trasporto pubblico locale e, comunque, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CE n. 1370/2007.

Art. 10

(Flessibilità del programma di esercizio)

1. L'offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell'infrastruttura ferroviaria, possono essere richieste sia dalla Regione che da Trenitalia, previa verifica tecnica ed economica in virtù di una stima effettuata sulla base del Listino Prezzi di cui al precedente Art. 8 (Allegato 4). Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti vengono disciplinati da quanto previsto al precedente Art. 6.
3. In dipendenza di lavori programmati sull'infrastruttura o in conseguenza di modifiche strutturali dell'infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, Trenitalia può apportare modifiche all'offerta commerciale, previa adeguata informazione, alla Regione e alla clientela, almeno 30 giorni prima della variazione prevista. Anche in tali casi, si applica quanto previsto dall'Art. 6 del presente Atto.
4. Nelle fattispecie di cui al presente articolo, la Regione, comunque, garantisce a Trenitalia, per tutta la durata del presente Contratto, il corrispettivo annuo di cui al precedente Art. 6.
5. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, Trenitalia deve assicurare un'adeguata informazione alla clientela e alla Regione.

Art. 11

(Interruzione dei servizi)

1. Premesso che il PEF tiene conto del programma di esercizio condiviso dalle Parti, le eventuali variazioni non programmate del predetto programma – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell'Infrastruttura – risulteranno automaticamente riportate – come minori costi sostenuti – in sede di CER e quindi in sede di consuntivazione annuale fra

quest'ultimo e il PEF come previsto al precedente Art. 6.

2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio fossero imputabili a Trenitalia, le stesse saranno valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui all'Allegato 2.
3. In caso di sciopero Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si obbliga a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela che la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale (come a titolo esemplificativo e non esaustivo: eccezionali eventi metereologici ecc.), oltre la forza maggiore, le Parti terranno conto – anche ai fini dell'applicazione delle penalità di cui all'Allegato 2 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.

Art. 12

(Valorizzazione commerciale)

1. Trenitalia ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio. Di detta valorizzazione si terrà conto in sede CER.
2. Trenitalia determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Ai fini del presente articolo, per valorizzazione commerciale si intende qualsiasi iniziativa rivolta ai beni funzionali atta a generare ritorni positivi per Trenitalia.

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITÀ'

Art. 13

(Politica Tariffaria)

1. Trenitalia, per i viaggi all'interno del territorio regionale adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto (ivi comprese le integrazioni tariffarie), nonché l'applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni (Allegato n. 5 e 5bis).
2. La Regione – ai sensi del presente Atto - provvede nei confronti di Trenitalia all'integrale compensazione delle quote, per i mancati introiti tariffari derivanti da tutte le agevolazioni o titoli di gratuità stabilite dalle normative e dagli accordi vigenti, nonché da altri eventualmente emanati

successivamente alla stipula del presente Atto, assicurandone la copertura finanziaria e/o garantendo comunque l'equilibrio economico del Contratto.

3. Resta inteso che Trenitalia può recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse dovessero risultare economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegnasse formalmente a compensare i minori introiti.

4. Fermo restando l'andamento dei ricavi legato all'incremento tariffario a carico della Regione di cui al PEF allegato, Trenitalia si obbliga ad aderire ad eventuali modifiche alla struttura tariffaria adottate dalla Regione, di cui si terrà conto in sede di confronto PEF/CER.

Trenitalia, inoltre, si obbliga ad aderire ad iniziative adottate dalla Regione relative al progetto ITSC (Intelligent Transportation System Campania), di cui la Regione si obbliga a sopportarne gli eventuali relativi costi.

5. Trenitalia si obbliga ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, secondo il programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato – Regioni in data 13 ottobre 2015 e successivo aggiornamento del 17 maggio 2016.

6. In conformità alle previsioni dell'Intesa approvata con DGR n. 408/16, le tariffe regionali aziendali ed integrate saranno incrementate dell'8% medio dal 1 gennaio 2017, nonché adeguate le componenti regionali che determinano le tariffe con applicazione sovraregionale, mentre per gli anni successivi, sempre a far data dal 1° gennaio, saranno incrementate del 2,6% medio annuo; la Regione si obbliga, ove non operati gli incrementi innanzi descritti, a ricorrere a misure sostitutive per garantire l'equilibrio del PEF.

7. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore e, in caso contrario, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni di legge.

In conformità alle previsioni della delibera 128/2014 ss.mm.ii., è possibile l'acquisto del biglietto a bordo treno, previo avviso al capotreno, con sovrapprezzo.

Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all'Allegato 5.

8. Trenitalia deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha inoltre l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.

9. Le Parti si danno atto che l'ammissione a bordo e le percorrenze delle Forze dell'Ordine (FFOO) sono disciplinate alle condizioni previste dalle DGR nn. 451/16 e 487/16 ss.mm.ii. come da Allegato 5.

10. Trenitalia ha facoltà di adottare promozioni sui titoli di viaggio in vigore individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, anche combinati con altre prestazioni o servizi, previa condivisione con la Regione, espressa anche con modalità di silenzio/assenso, decorsi trenta giorni dalla data della relativa comunicazione alla Regione.

11. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è curata da Trenitalia, che la realizza garantendo la distribuzione sia attraverso touch point aziendali (self service e biglietterie) secondo i criteri di razionalizzazione riportati in allegato 1C, sistemi di vendita on-line (t.com e App) e punti vendita terzi.

Art. 14

(Politica della qualità del servizio)

1. Trenitalia si obbliga a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. Trenitalia eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'Allegato n.2. Il rispetto degli standard di qualità viene verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Trenitalia effettua almeno una volta l'anno, in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dall'utenza, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione degli utenti ed all'individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine, Trenitalia si avvale di un soggetto terzo specializzato e di riconosciuta esperienza e professionalità.
4. Trenitalia elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Contratto. Trenitalia si obbliga a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per gli anni successivi al 2016, Trenitalia si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro 20 gg dalla predetta comunicazione di Trenitalia, che dovrà pervenire entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Carta dei Servizi si dovrà considerare approvata.
5. Le Parti, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvederanno a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi, nel rispetto dell'art. 2 comma 461 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 15

..... omissis.....

SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 16

(Monitoraggio della qualità dei servizi)

1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità definiti nell'Allegato n.2 con le modalità indicate nel protocollo di comunicazione e secondo le periodicità rispettivamente indicate nelle singole schede dell'allegato citato.
2. Trenitalia illustra alla Regione i risultati conseguiti in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo Art. 18. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti in tema di miglioramento della qualità dei servizi e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato valuta il rispetto degli standard di qualità ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione dell'utenza (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. Le verifiche vengono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di Trenitalia.
4. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di Trenitalia le evidenze negative dell'ispezione.
5. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di pertinenza della Regione è concessa la libera circolazione a personale della Regione con funzioni ispettive o a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, limitate al periodo temporale della campagna di rilevazione (eventualmente rinnovabile) e sono emesse in un numero massimo annuale (150 credenziali) definito nelle DGR nn. 351/14, 183/15, 223/15, 277/15, e comunque non superiore a 30 per ciascuna rilevazione. I servizi ispettivi sono disciplinati dalle DGR nn. 351/14, 183/15, 223/15, 277/15.
6. Trenitalia, su espressa richiesta della Regione, è tenuta a fornire informazioni sulle segnalazioni ed i reclami pervenuti, unitamente ad un'analisi riguardante le azioni correttive intraprese, nell'ambito del nuovo servizio incrociato di gestione dei reclami che la Regione ha istituito.
7. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base di rilevazioni che dovranno essere effettuate, in periodi significativi, almeno due volte l'anno, ricomprendendo comunque il periodo estivo (luglio) e quello invernale (novembre). I dati dovranno essere forniti anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione.
8. Per agevolare il monitoraggio continuo dell'effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia

cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché la Regione sia abilitata con 2 (due) postazione per l'accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione di RFI con il profilo di "Committente/cliente di Impresa Ferroviaria".

Art. 17

..... omissis.....

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18

(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da:

- a) tre rappresentanti di Trenitalia;
- b) tre rappresentanti della Regione o di Agenzia campana per la Mobilità.

Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali e del sistema di riduzione/mitigazione delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico del Contratto secondo quanto previsto dall'Art.8, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui all'Art. 15.

Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvede alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.

Art. 19

(Clausola Fiscale)

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d'uso.

Art. 20

(Risoluzione)

Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto, che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte può comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per

porre rimedio a detto inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto viene dichiarato risolto.

Art. 21

(Controversie tra le Parti)

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Napoli, con competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 29 del Codice di Procedura Civile.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 22

(Cessione dei crediti e cessione del Contratto)

1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") da parte di Trenitalia a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia, in conformità alle leggi che disciplinano la cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione
2. E' vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:
 - a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - b) variazioni organizzative nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Art. 23

(Trasparenza dei prezzi)

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;

- dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 24 **(Codici etici)**

1. La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato sul sito internet: www.fsitaliane.it.
2. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale dei quali le Parti dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, le parti avranno diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 25 **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

Trenitalia, a pena di risoluzione del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, laddove applicabile.

Art. 26 **(Tutela dei dati personali)**

1. I dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti della Regione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
 - esecuzione di obblighi di legge in genere;
 - gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
 - esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.
2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la

riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da Trenitalia in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è il Direttore della Direzione Regionale Campania, domiciliato per la carica in Corso Novara 10, Napoli, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

3. La Regione, si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a Trenitalia per le finalità sopra indicate.

Le Parti si danno atto di aver negoziato nel dettaglio e specificamente ogni articolo del presente Atto.

Il presente atto è redatto in due esemplari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Campania.....

Per Trenitalia S.p.A.

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE
28.12.2016 – REGIONE CAMPANIA
30.12.2016 – TRENITALIA S.p.A.

Allegati al presente Atto:

1A Programma di Esercizio

1B Autoservizi

1C Servizi connessi

2.omissis.....

3. Materiale rotabile

4.omissis.....

5. Sistema tariffario

5bis. Applicazione sovraregionale delle tariffe

6.omissis.....

7.omissis.....